



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito territoriale di Catania

U. O. B. n.4
Ufficio II - Pensioni e Riscatti

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI
OGNI ORDINE E GRADO DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI CATANIA
LORO SEDI

LICEO CLASSICO STATALE EUROPEO ANNESSO AL CONVITTO - "M.CUTELLI"-CATANIA
Prot. 0012815 del 08/10/2024
VII-2 (Entrata)

Oggetto: D.M. n.188 del 25/09/2024. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1°settembre 2025. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Chiarimenti

Con nota prot.n. 27063 del 04/10/2024 quest'Ufficio ha inviato la circolare ministeriale prot. 150796 del 25/09/2024, di trasmissione del D.M. in oggetto, con la quale sono state fornite indicazioni per le cessazioni dal servizio dall'01/09/2025 del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche.

Il termine per la presentazione delle istanze di cessazione dal servizio, l'eventuale revoca e le richieste di trattenimento in servizio per tutto il **personale del comparto scuola è stato fissato al 21/10/2024. Rimane fissato al 28/02/2025 il termine per i Dirigenti Scolastici.**

Nel richiamare il contenuto della suddetta nota ministeriale, per quanto concerne i requisiti necessari al collocamento a riposo e per le modalità di presentazione delle domande, si forniscono le seguenti precisazioni.

TRATTENIMENTI IN SERVIZIO

Si rammenta che il trattenimento in servizio oltre il 31/08/2025 può essere concesso se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 509 comma 3 del D.lgs. 297/1997, ossia esclusivamente per la maturazione del minimo contributivo ai fini del trattamento di pensione, e non per la semplice permanenza in



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito territoriale di Catania

servizio. Si precisa che non può essere concesso il mantenimento in servizio qualora i 20 anni siano comunque acquisiti (raggiungibili con eventuali contributi versati presso altre casse previdenziali mediante totalizzazione o cumulo – cfr. circolare Dip. Funzione Pubblica n.02/2015). Al riguardo, si invitano le SS.LL. a richiedere all'INPS il mod. **Ecocert**, al fine di valutare la contribuzione presente nella gestione privata.

Si evidenzia che la presentazione delle istanze di proroga, indirizzate ai Dirigenti scolastici, dovrà avvenire entro il termine perentorio del 21/10/2024. Inoltre, pur non essendo necessario un provvedimento formale di concessione della proroga, tuttavia occorre comunicare all'interessato e a questo Ufficio l'accoglimento dell'istanza, precisando la scadenza del periodo di mantenimento in servizio concesso.

Si rammenta che a norma dell'art.24 – comma 7 - del DL 201/2011, convertito in L.214/2011, *“Il diritto alla pensione di **vecchiaia** di cui al comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i **lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996**, ((all'importo)) dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, ((all'importo)) dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, ((all'importo)) mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. **Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque anni...**”.*

Pertanto, con riferimento esclusivamente al personale in regime contributivo (primo accredito contributivo decorrente dopo il 1° gennaio 1996) che cesserà dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età (67 anni), il requisito per il diritto a pensione è integrato anche dal raggiungimento della soglia di importo della pensione (in aggiunta al requisito dell'anzianità contributiva di 20 anni).



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito territoriale di Catania

Al riguardo, le SS.LL. dovranno sensibilizzare il personale amministrato (soggetto al regime contributivo) alla verifica del conseguimento del predetto importo soglia al fine di valutare l'eventuale presentazione di istanza di proroga del collocamento a riposo per il raggiungimento dei requisiti minimi **entro** il termine **perentorio** del 21/10/2024. Si precisa che quest'Ufficio non è dotato del software necessario a condurre la verifica in questione.

In riferimento a tutti i provvedimenti di proroga del collocamento a riposo già emessi negli anni scolastici precedenti per mancato raggiungimento della soglia di importo minimo di pensione, si invitano le SS.LL. a richiedere all'INPS, preferibilmente entro il 18/11/2024, la verifica del raggiungimento del suddetto importo soglia e procedere alla revoca dei provvedimenti qualora l'INPS attesti la maturazione del diritto a pensione in conseguenza dell'ottenimento dell'importo soglia.

Per quanto concerne i provvedimenti di proroga del collocamento a riposo già emessi negli anni scolastici precedenti per raggiungimento dell'anzianità contributiva minima, si invitano le SS.LL. a voler verificare il perdurare delle condizioni di concessione mediante controllo dell'anzianità contributiva riconosciuta nei flussi telematici pubblicati periodicamente dall'INPS sul portale SIDI, e se opportuno (soprattutto in riferimento ai dipendenti appartenenti al regime misto), rettificare la scadenza finale della proroga concessa con i provvedimenti in questione per adeguarla all'anno scolastico di maturazione del minimo contributivo per il diritto a pensione.

Inoltre, la proroga del collocamento a riposo può essere concessa se ricorrono le condizioni di cui all'art.1, comma 257, della L.208/2015 come modificato dall'art.1 comma 630 della L. 205/2017. In tale evenienza, il trattenimento in servizio deve essere autorizzato, con provvedimento formale **motivato** (precisando la scadenza del periodo concesso), dal dirigente scolastico (ovvero dal Direttore regionale con riferimento alle proroghe dei dirigenti scolastici).

Le SS.LL. avranno cura di trasmettere a questo Ufficio tutte le comunicazioni di accoglimento delle istanze di trattenimento in servizio (presentate entro e non oltre il 21/10/2024) entro il **15/11/2024**, ad eccezione di quelle legate all'accertamento dell'importo soglia della pensione che dovranno essere **tempestivamente** trasmesse al ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS. Per questa ultima casistica, all'approssimarsi della chiusura delle funzioni SIDI in concomitanza delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, si invitano le SS.LL. a **sollecitare** opportunamente l'INPS in tempo utile.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito territoriale di Catania

Inoltre, per consentire un riscontro con i dati in possesso di questo Ufficio, le SS.LL. vorranno inviare entro il medesimo termine del 15/11/2024 un elenco con i nominativi dei dipendenti con provvedimento di proroga in scadenza al 31/08/2025.

ISTANZE

Le domande di cessazione dovranno essere inoltrate **esclusivamente** tramite il sistema Polis – istanze on line, tranne i casi espressamente previsti nella circolare prot. 150796 del 25/09/2024.

Le domande di pensione, indispensabili per l'accesso alle prestazioni, dovranno essere inviate direttamente all'Istituto Previdenziale (INPS) esclusivamente secondo le modalità indicate nella suddetta nota ministeriale prot. 150796 del 25/09/2024, e che **tale procedura non sostituisce in alcun modo il sistema POLIS – Istanze on line** – reso disponibile dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Difatti, solo l'istanza al datore di lavoro, inoltrata attraverso il sistema POLIS, consentirà l'accertamento dei requisiti per la pensione. Quest'ultima domanda (POLIS), quindi, risulta **indispensabile** e propedeutica al collocamento a riposo. **Pertanto, non potranno essere acquisite a SIDI cessazioni dal servizio relative a domande tardive o nei casi in cui i dipendenti abbiano prodotto solo istanza di accesso alla pensione all'INPS.**

ISTANZE IN CUMULO

Si invita a sensibilizzare i dipendenti affinché l'invio all'INPS dell'istanza telematica di pensione in cumulo avvenga tempestivamente, comunque non oltre 30 giorni dalla scadenza ministeriale del 21/10/2024, per consentire all'Ente previdenziale gli opportuni accertamenti presso le altre casse pensionistiche coinvolte, in tempo utile per la restituzione su SIDI dell'esito del diritto a pensione entro i termini fissati nella citata circolare ministeriale.

Qualora all'approssimarsi del termine del 22/04/2025, concordato con l'INPS per l'accertamento del diritto a pensione, la comunicazione telematica sul SIDI da parte dell'Ente previdenziale risulti carente per qualcuno dei nominativi in questione, occorre sensibilizzare i dipendenti affinché acquisiscano informazioni in merito presso l'INPS e si facciano parte diligente e attiva nel caso di carenza di eventuale documentazione da parte di altre casse previdenziali.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito territoriale di Catania

RIFIUTO O RITARDO NELL'ACCOGLIMENTO DELLE DIMISSIONI

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di un provvedimento formale da notificare agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, nel caso di eventuale **rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni** per provvedimento disciplinare **in corso**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Sarà cura di questo Ufficio fornire in via assolutamente **riservata e direttamente** alle SS.LL. i nominativi in questione.

ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE

Come indicato nella nota del M.I.M. prot. 150796 del 25/09/2024, tale adempimento rimane nella competenza dell'INPS.

GESTIONE DELLE ISTANZE – SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE

Nel richiamare il contenuto della circolare di questo Ufficio prot.n.22413 del 26/08/2024, in riferimento alla gestione delle istanze ed ai collocamenti a riposo d'ufficio, si precisa che per la sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti le SS.LL. dovranno **necessariamente** utilizzare l'applicativo "**Nuova Passweb**" disponibile nel portale dell'INPS.

Per le relative procedure si richiamano le indicazioni fornite nella suddetta circolare di questo Ufficio prot.n.22413 del 26/08/2024.

In questa sede si precisa che per le eventuali posizioni assicurative "consolidate" (con apposito messaggio visualizzabile per le posizioni prese in carico nella schermata iniziale del nominativo dell'iscritto), per le quali non è possibile apportare talune modifiche tramite applicativo "Nuova Passweb", occorre richiedere all'INPS lo sblocco della posizione assicurativa o in subordine comunicare l'impossibilità di operare sull'applicativo, in quanto la PA risulta consolidata, e chiedere al medesimo ente previdenziale di sistemare la posizione assicurativa **dettagliando analiticamente** le modifiche da apportare (alla P.A.) Analogamente, nel caso in cui la posizione assicurativa risulta



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito territoriale di Catania

già in carico ad un operatore dell'INPS, occorre chiedere il rilascio della medesima posizione, indicando il nominativo dell'operatore fornito dal sistema.

Si evidenzia che le posizioni assicurative dei dipendenti dovranno essere sistemate anche con riferimento ai servizi pre-ruolo precedenti il 1988 con versamenti delle ritenute in Conto Entrate Tesoro.

Si rammenta l'obbligo per le Istituzioni Scolastiche dell'inserimento al SIDI delle assenze, nonché anche sull'applicativo "nuova Passweb", con particolare riferimento a quelle con interruzione dello stipendio, in quanto possono essere determinanti per il raggiungimento del diritto a pensione. Le assenze andranno anche comunicate direttamente all'INPS (contoassicurativoindividuale.catania@inps.it), e non più a quest'Ufficio, mediante un prospetto cumulativo, sottoscritto dalle SS.LL., per ogni dipendente con l'indicazione dei periodi di servizio che hanno comportato riduzione (per es. part-time ed escluso malattie) o interruzione dello stipendio, la causale e la percentuale di riduzione, ovvero dichiarazione negativa. Al fine di consentire all'INPS il corretto accertamento del diritto a pensione, si raccomanda di inviare all'INPS i suddetti prospetti delle assenze con congruo anticipo rispetto al termine fissato per la sistemazione delle posizioni assicurative su Passweb (10/01/2025).

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. in relazione alle sospensioni dal servizio per effetto dell'applicazione delle normative legate al contrasto all'emergenza epidemiologica da virus SARS-cov2.

Si precisa che le operazioni di sistemazione delle posizioni assicurative su Passweb dovranno concludersi entro il 10/01/2025.

Per consentire a questo Ufficio l'elaborazione dei provvedimenti di computo/riscatto e ricongiunzione entro i termini previsti, si invitano le SS.LL. ad effettuare una ricognizione delle domande di computo/riscatto e ricongiunzione non ancora definite presentate entro il 31/08/2000 dal personale scolastico che cesserà dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2025, e di far pervenire gli esiti di tale ricognizione entro il **08/11/2024**.

ACQUISIZIONE CESSAZIONI

Nel caso di cessazioni d'ufficio per vecchiaia, come da requisiti indicati nel prospetto allegato alla nota del M.I.M. prot. 150796 del 25/09/2024, le SS.LL. potranno tempestivamente procedere



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito territoriale di Catania

all'acquisizione del codice di cessazione al SIDI (CS01), tenendo conto degli esiti della valutazione delle istanze di permanenza in servizio presentate alle SS.LL. (perentoriamente entro il 21/10/2024).

Negli altri casi di cessazione, l'acquisizione al SIDI del relativo codice dovrà essere **operata dalle segreterie scolastiche solo ed esclusivamente in seguito alla comunicazione da parte dell'INPS dell'avvenuta maturazione del diritto a pensione**. A tale scopo, si invitano le SS.LL. a verificare l'esito degli accertamenti del diritto a pensione per i propri dipendenti, trasmessi telematicamente dall'INPS e disponibili al seguente percorso SIDI: Fascicolo personale scuola-> Comunicazione servizi INPS-> Interrogare diritto a pensione. Al fine di evitare disguidi nell'acquisizione delle cessazioni, per eventuali rettifiche tardive dell'INPS, si invitano le SS.LL. a voler effettuare una verifica finale il giorno antecedente la chiusura delle funzioni SIDI.

Si rammenta che ""i codici di verifica "DIF: diritto a pensione con decorrenza differita" e "IMN: decorrenza immediata non MIUR" devono essere considerati come il codice "NDP: nessun diritto" ovvero non diritto a pensione per il 01/09/2025.

Al termine delle attività in questione, occorrerà procedere alla notifica individuale dell'esito nonché **acquisire** a SIDI il relativo codice di cessazione, **improrogabilmente entro la data di chiusura delle funzioni SIDI**. Si richiamano le precise responsabilità derivanti dalla mancata osservanza in relazione agli adempimenti previsti. Le segreterie scolastiche provvederanno a comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania (ex D.T.M.E.F.), utilizzando l'apposito modello D per ciascun dipendente che verrà collocato in quiescenza, la cessazione del rapporto di lavoro, specificandone la decorrenza e la causale, e la conseguente sospensione degli emolumenti in attività di servizio. Tale adempimento andrà espletato contestualmente all'inserimento della cessazione nel SIDI. **A differenza dei decorsi anni scolastici, si comunica che i predetti mod. D non dovranno essere inviati a questo Ufficio.**

Nei casi in cui l'INPS comunichi successivamente alle varie scadenze (anche a mezzo email, nel caso in cui l'apposita area SIDI sia indisponibile), la mancanza del requisito per la pensione già precedentemente accertato, le SS.LL. dovranno tempestivamente cancellare dal SIDI le eventuali cessazioni già acquisite, e segnalare tempestivamente la circostanza alla Ragioneria Territoriale dello Stato nel caso in cui si è proceduto all'invio del mod. D. Analogamente, in caso di comunicazione da parte dell'INPS della maturazione del diritto a pensione, con mezzo diverso dal flusso telematico, le SS.LL. dovranno tempestivamente acquisire al SIDI le relative cessazioni e segnalare la circostanza alla Ragioneria Territoriale dello Stato con l'invio del mod. D.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito territoriale di Catania

Per quanto riguarda le permanenze in servizio, è necessario inserire al SIDI il corrispondente codice (area gestione cessazioni-> acquisire trattenimento in servizio) per acquisirne gli effetti in organico di diritto (comunque, prima della data di chiusura delle operazioni di mobilità prevista per ogni ordine di scuola).

L'apertura delle funzioni del SIDI per l'acquisizione dei codici di cessazione sarà comunicata mediante avviso nell'apposita sezione SIDI, che dovrà essere consultata frequentemente.

Si raccomanda la tempestività degli inserimenti da parte delle istituzioni scolastiche, in quanto i dati delle cessazioni acquisiti al SIDI, saranno utilizzati per altri adempimenti amministrativi.

Art.72-comma 11- D.L. 112/2008 convertito in L.133/2008

Con riferimento all'applicazione dell'art.72 – comma 11- del DL 112/2008, convertito in L.133/2008, che disciplina la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, si fa rinvio a quanto indicato nella nota del M.I.M. prot. 150796 del 25/09/2024. A tal fine le SS.LL. vorranno effettuare tra tutti i propri dipendenti una ricognizione delle anzianità di servizio, e procedere alla risoluzione unilaterale solo nei casi di maturazione dei requisiti per la pensione anticipata congiuntamente alla sussistenza delle condizioni precisate nella suddetta nota prot. 150796 del 25/09/2024 (situazione di esubero). In questa sede si evidenzia che l'eventuale preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro va notificato agli interessati almeno sei mesi prima (entro il 28/02/2025) della risoluzione.

LIMITI ORDINAMENTALI

L'amministrazione scolastica dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a **65 anni**, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013. Il personale in questione dovrà quindi essere posto in quiescenza d'ufficio soltanto a seguito della positiva verifica del possesso congiunto dei predetti requisiti (anagrafico di 65 anni e contributivo di 41 anni e 10 mesi per il personale femminile e 42 anni e 10 mesi per quello maschile).



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito territoriale di Catania

Le SS.LL. procederanno all'individuazione dei suddetti dipendenti da collocare a riposo d'ufficio tra il personale nato **dall'01/09/1958 al 31/08/1960** e verificheranno l'anzianità di servizio. Si ribadisce che trattasi di coloro che oltre al requisito anagrafico di almeno 65 anni posseggono anche il requisito per il diritto alla pensione anticipata. Si evidenzia che per il personale in questione, qualora il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2025 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato. Nella diversa ipotesi di carenza del requisito di anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata, il predetto personale, anche se in possesso di almeno 65 anni di età anagrafica, rimarrà regolarmente in servizio e sarà collocato a riposo secondo le disposizioni del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con legge n. 214/2011.

Al termine dei predetti controlli, le SS.LL. dovranno **necessariamente segnalare** all'INPS i suddetti nominativi tramite l'apposita funzione SIDI **entro il 31/10/2024**, secondo le indicazioni contenute nell'allegata nota ministeriale prot. 158914 del 08/10/2024.

RICOSTRUZIONI DI CARRIERA

Con riferimento alle cessazioni dal servizio, le segreterie scolastiche avranno cura di aggiornare/emettere i provvedimenti di ricostruzione di carriera per il personale docente di Religione cattolica, per il personale docente e non docente e per il personale transitato dagli EE.LL. allo Stato.

APE SOCIALE - pensione anticipata per i lavoratori precoci

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, dovranno presentare apposita domanda telematica all'INPS, attraverso il servizio dedicato presente nell'area riservata del sito internet, e solo **dopo averne ottenuto il riconoscimento formale** potranno presentare domanda di cessazione in formato analogico o digitale, **entro il 31 agosto 2025**, indirizzata al dirigente scolastico (allegando la nota dell'INPS con il riconoscimento dei benefici).

Si precisa che per l'accesso alla prestazione di ape sociale **non trova applicazione l'art. 59, comma 9, della Legge 449/97**.

Si evidenzia che, l'allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e da questa richiamato all'articolo 1, comma 92, annovera nell'elenco delle professioni c.d. gravose, che danno diritto



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito territoriale di Catania

all'APE sociale i "Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate" - codice Istat 2.6.4.

Le SS.LL. comunicheranno l'accoglimento del collocamento a riposo all'interessato/a ed a questo Ufficio, nonché alla conseguente e tempestiva acquisizione del codice di cessazione al SIDI e alla richiesta di chiusura della partita di spesa fissa alla R.T.S. (MOD. D).

Attività gravose

Come indicato nella tabella dei requisiti allegata alla circolare ministeriale prot. 150796 del 25/09/2024, il personale potrà essere collocato a riposo a domanda a decorrere dall'01/09/2025, qualora sia in possesso dei relativi requisiti entro il 31/12/2025. Si precisa che per tale categoria di personale non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge n.228 del 24/12/2012 e successive modificazioni.

Riferimenti normativi: Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Allegato A) del decreto del 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/02/26/18A01427/sg> - **(insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido - classificazione ISTAT 2.6.4.2).**

LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Ai fini della trattazione delle pratiche concernenti l'indennità di buonuscita (T.F.S.) per le cessazioni all'1/09/2025, si richiama il contenuto della nota di questo Ufficio prot.n.17629 del 02/09/2021.

TRASMISSIONE ATTI:

Si invitano le SS.LL. all'invio direttamente all'Istituto previdenziale (contoassicurativoindividuale.catania@inps.it), anticipatamente rispetto al termine del 10/01/2025, del prospetto cumulativo, sottoscritto dalle SS.LL., per ogni dipendente con l'indicazione dei periodi di servizio che hanno comportato riduzione (per es. part-time ed escluso malattie) o interruzione dello stipendio, la causale e la percentuale di riduzione, ovvero dichiarazione negativa.

Diversamente, non occorre inviare alcuna documentazione per le eventuali maggiorazioni legate a status personali (es. invalidità superiore al 74% - L.388/2000), che dovranno essere richieste all'INPS direttamente dagli interessati. Al riguardo, si invita a non trasmettere o divulgare in alcun modo



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito territoriale di Catania

verbali di invalidità, in rigoroso rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, sensibili e riservati.

Si precisa che a norma della nota di questo Ufficio prot. 8261 del 06/06/2022, **nessuna documentazione** diversa da quella richiesta con la presente nota dovrà essere trasmessa, come per esempio gli atti generici inerenti alle pensioni e soprattutto la documentazione per le buonuscite a partire dalle cessazioni all'01/09/2021 e seguenti.

Si ricorda che ogni altra comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente alla **casella istituzionale PEC: uspct@postacert.istruzione.it**. Di conseguenza non dovranno essere usate le caselle di posta elettronica individuali del personale assegnato a quest'Ufficio.

Si rinvia, per quanto non compreso nella presente e per approfondimenti, alla normativa vigente in materia a cui occorre fare primario riferimento.

IL DIRIGENTE

Dott. Emilio Grasso

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Riferimenti: Alberto Marchese, usp.ct@istruzione.it